

R.G. n. 3417/2024

TRIBUNALE di PADOVA

Sezione Prima Civile

Il Giudice, dott. Vincenzo Cantelli, nel procedimento ex art. 18 e 19 CCI per la conferma delle misure protettive e per la concessione di misure cautelari proposto da * rappresentati e difesi dall'avv. *, letto il ricorso ex art. 18-19 CCI;

visto il parere dell'esperto;

visto il verbale dell'udienza del 21/11/2024;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

* * e * proponevano ricorso ai sensi dell'art. 19 CCI per la conferma, per la durata di giorni 120 con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, delle misure protettive già operanti sul patrimonio di * e consistenti, secondo quanto stabilito dall'art. 18 CCI: i) nel divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati con il debitore, di iniziare azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio; ii) nel divieto per i creditori di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o di provocarne la risoluzione o di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori rispetto alla istanza;

In particolare, * dava atto: i) della propria costituzione in data 4/3/1978 quale società dedita all'attività di commercio all'ingrosso ed al minuto di macchine ed accessori per calzaturifici, nonché di riparazione, manutenzione ed assistenza tecnica di macchine e accessori per calzaturifici; ii) dell'insorgere di una fase di crisi con la contrazione del mercato di riferimento, dello scoppio della pandemia COVID-19 e del deteriorarsi dei rapporti commerciali con il proprio principale fornitore, * iii) dell'insussistenza di istanze per l'apertura della liquidazione giudiziale e, tuttavia, dell'esistenza di alcuni decreti ingiuntivi ottenuti contro la società da parte di alcuni creditori e dell'avvio di alcune iniziative esecutive; iv) dell'accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, con nomina quale esperto del rag. Persona_1 v) della predisposizione di un progetto di risanamento, i cui due pilastri principali erano costituiti, da un lato, dal mantenimento della continuità aziendale indiretta mediante affitto e successiva vendita del ramo d'azienda da essa esercitato ora direttamente e, dall'altro lato, dall'apporto da parte dei garanti * e * della somma di euro 500.000,00 a titolo di finanza esterna; vi) della necessità della conferma delle misure protettive in corso per consentire l'avvio e la prosecuzione della negoziazione con i vari creditori.

In conclusione, oltre alla conferma delle misure protettive sul patrimonio della debitrice, i ricorrenti domandavano di estendere anche nei confronti dei garanti le misure protettive richieste dalla società o, in ogni caso, di conceder loro una misura cautelare di analogo contenuto sul loro patrimonio.

Infine, i ricorrenti chiedevano che venissero concesse a protezione del patrimonio della debitrice ulteriori misure cautelari, costituite: i) dalla richiesta di svincolo dei conti corrente oggetti di pignoramento presso terzi, con autorizzazione all'utilizzo delle relative somme per i fini delle trattative; ii) dalla sospensione dell'obbligo restitutorio dei ratei dei finanziamenti

stipulati dalla debitrice con alcune banche, con conseguente inibitoria al ceto bancario sia di intimare la decadenza dal beneficio del termine sia di segnalare alla CRIF l'insolvenza della mutuataria.

* Si costituivano i soli creditori * e * il primo non opponendosi alla concessione delle misure ed il secondo opponendosi con memoria tardiva, successiva all'udienza di discussione.

* L'esperto depositava il proprio parere "moderatamente favorevole".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

In via preliminare, va rilevato che il criterio orientativo, ai fini della concessione delle misure protettive e delle misure cautelari richieste in costanza di composizione negoziata della crisi, è dato dalla plausibilità ed adeguatezza del progetto di risanamento rispetto all'obiettivo prefissato di regolazione della crisi mediante strumento stragiudiziale.

In tale ottica, vanno valutate, da un lato, le concrete possibilità di realizzazione della prospettiva di risanamento individuata dal debitore e, dall'altro, tutelati diritti ed aspettative dei creditori, evitando di imporre loro sacrifici sproporzionati o pregiudizi irreparabili in ipotesi di manifesta inidoneità del piano di risanamento a perseguire i propri scopi.

Ciò a condizione, ovviamente, che un progetto di risanamento sussista e sia oggettivamente valutabile come tale, ossia quale prospetto organizzato di analisi dei dati di partenza, di individuazione esatta delle cause della crisi e delle strategie per superarla, senza arrestarsi ad un mero profilo estrinseco di enunciazione di volontà di superamento della crisi.

Ebbene, tale progetto nel caso di specie non sussiste.

Sul punto, è opportuno partire dal dato, pacifico, per cui la ricorrente ha avviato il percorso di composizione negoziata solo in presenza di uno stato di crisi che può definirsi conclamato ed inequivoco, a fronte cioè dello "stillicidio di decreti ingiuntivi abbattutosi sulla società con particolare intensità nelle ultime settimane precedenti al deposito dell'istanza" seguito dall'avvio di plurime iniziative esecutive (parere esperto pag. 40).

Tale stato di crisi è ben descritto dall'esperto nella parte di relazione dedicata all'esame dei bilanci (non depositato nel termine di legge, peraltro, il bilancio al 31/12/2023):

“- Marginalità operativa pressoché nulla o negativa che comporta inevitabilmente un declino nella convenienza del business con valori di ROI e ROE negativi;

- Rapporto tra debiti e crediti sproporzionato negli anni;

- Possibili difficoltà di solvibilità.” (parere esperto pag. 11).

Tale situazione di seria difficoltà non appare poi in corso di miglioramento, tenuto conto che, dall'esame della situazione contabile aggiornata al 31/10/2024, il quadro "risulta tutt'altro che positivo, il valore della produzione nel 2024, se calcolato anche in proiezione per i successivi 12 mesi, non si avvicina minimamente ai valori del 2023.

Rileva la perdita evidenziata nel progetto di bilancio per l'esercizio 2023 che risulterebbe pari ad euro 2.042.487 dovuta, principalmente, ad una consistente svalutazione del magazzino.

Rileva altresì la perdita al 31/08/2024 che risultava essere pari ad euro 346.195 salvo poi incrementarsi nei successivi due mesi. Già nella situazione al 31/08/2024 il patrimonio netto risulta negativo. La perdita d'esercizio 2023 conferma la maturazione di uno stato di disequilibrio, anche economico, non di poco conto" (parere esperto pag. 12).

Va poi dato atto che – allo stato ed in assenza di indici che inducano a ritenere diversamente per il prossimo futuro – l'impresa matura perdite per oltre 50.000,00 euro mensili, così come dichiarato da esperto ed advisor finanziario (parere esperto pag. 48).

Emerge dunque evidente che il sacrificio potenziale o attuale richiesto dalla debitrice ai creditori può dirsi giustificato solo in presenza di un serio progetto di risanamento.

Tale serio progetto di risanamento tuttavia non sussiste.

Sul punto, l'esperto ha dapprima dato atto di una rilevante carenza documentale in fase di avvio della composizione negoziata della crisi (pag. 24 parere), tale da connotare negativamente questa fase.

In particolare, egli ha riscontrato l'assenza: i) di un test pratico sulla ragionevole perseguibilità del risanamento; ii) dell'organigramma dell'impresa; iii) del piano finanziario e di tesoreria articolato a sei mesi; iv) della situazione dettagliata dei crediti della società; v) della perizia di stima del valore delle rimanenze di magazzino per ciascuno dei rami d'azienda esercitati; vi) delle perizie di stima del valore di ciascuno dei rami d'azienda.

Tale carenza documentale è stata solo in parte emendata.

In particolare, la debitrice si è limitata a produrre solo il test pratico sulla ragionevole perseguibilità del risanamento e l'organigramma dell'impresa.

Posto che i risultati del test pratico sono negativi ("va rilevato che il risanamento presenta, nel caso concreto, un livello di difficoltà elevato, come confermato dall'esito pari a 5,78 del test pratico trasmesso allo scrivente in data 08/11/2024 dall'advisor finanziario" parere pag. 38) e che l'organigramma dell'impresa, all'evidenza, nulla dice in ordine alle prospettive di risanamento, la debitrice ha omesso di produrre in favore dell'esperto documentazione di rilievo essenziale ai fini della verifica dell'esistenza effettiva di un progetto vero e proprio, tale da superare in ottica prospettica il quadro di elevata difficoltà descritto in precedenza.

In particolare, la debitrice ha omesso la produzione sia di un piano finanziario e di tesoreria articolato a sei mesi, sia delle perizie di stima dei rami d'azienda da essa condotti.

Si tratta di omissione di serio rilievo, tale da evidenziare l'inconsistenza del progetto di risanamento.

Quanto al piano finanziario e di tesoreria articolato a sei mesi, la debitrice, per mezzo dei propri advisors, ha riferito che "la riproduzione del piano finanziario a sei mesi, o la sua integrazione con l'introduzione di correttivi che tengano conto di eventuali profitti/perdite di gestione derivanti dalla non prevista attività, condotta autonomamente dall'imprenditore, non sarebbe possibile, né ipotizzabile con un certo grado di probabilità, in ragione dell'attuale imprevedibilità della reale consistenza della futura gestione caratteristica, a sua volta dovuta all'inesistenza di contratti di fornitura che diano certezza della generazione di

un determinato importo di ricavi entro un orizzonte temporale definito, essendo di fatto la generazione di fatturato soggetta per lo più a richieste contingenti dei clienti” (parere esperto pag. 40).

Tale riscontro è da valutarsi negativamente (parere pag. 39), nella misura in cui chiarisce inequivocabilmente che un progetto di risanamento in senso stretto non sussiste, in quanto la stessa debitrice non è in grado nemmeno di ipotizzare i flussi finanziari a breve e dunque di impostare strategie per la risoluzione della crisi.

Lo stesso esperto ha dato atto che: “Il riscontro ottenuto sullo specifico punto dall’advisor finanziario in data 15/11/2024 (25) permette, da un lato, di comprendere le attuali difficoltà in cui l’imprenditore si dibatte ma, dall’altro lato, non può dirsi tranquillizzante.

Si deve infatti rilevare come l’assenza sia del piano finanziario a sei mesi integrato con la correlazione di tutti i flussi in entrata ed in uscita prevedibili a qualunque titolo, sia del budget di tesoreria, a parere di chi scrive, evidenzia:

1) un indizio di come l’accesso all’accesso alla composizione negoziata – che dovrebbe, di regola, essere preparato per tempo, anche in considerazione della brevità del percorso e dell’immediatezza con cui la disciplina chiede all’Esperto di avviare le proprie verifiche e soprattutto le trattative con le parti – sia stato probabilmente affrettato dallo stillicidio di decreti ingiuntivi abbattutosi sulla società con particolare intensità nelle ultime settimane precedenti al deposito dell’istanza;

2) la non piena adeguatezza degli assetti organizzativi amministrativi e contabili, ai sensi sia dell’art. 2086, secondo comma, c.c.; sia più specificatamente dell’art. 3, comma 3, lettere a) e b), CCII, ove sono previsti gli obblighi di rilevazione degli squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario e la sostenibilità finanziaria con le prospettive di continuità aziendale;

3) la mancanza di strumenti e di supporti che consentano di valutare l’assenza di insolvenza e quindi la sopravvivenza dell’impresa nel periodo della composizione negoziata, che è per l’appunto estesa fino a 180 giorni, quale preconditione perché vi si possano svolgere delle trattative e si possa avviare un piano di risanamento: in sostanza, senza la ragionevole prevedibilità (sulla base di un piano finanziario e di un budget di tesoreria) del mantenimento in vita dell’azienda de qua, nell’arco temporale della composizione negoziata, le attività in essa ricomprese, quali la predisposizione di un piano di risanamento e lo sviluppo di trattative, non sono obiettivamente valutabili nel loro grado di probabilità di verifica, lasciando quindi ogni altra considerazione ad una mera supposizione o congettura priva di elementi razionali di sostegno”. (parere pag. 40).

In altre parole, nemmeno può parlarsi di progetto di risanamento: le “linee guida” depositata dalla debitrice risultano prive degli elementi minimi per la loro valutabilità e di conseguenza non valutabili risultano le prospettive di risanamento a medio ma anche a breve termine, essenziali ai fini della concessione delle misure protettive, che pur impongono serio sacrificio ai creditori impedendo loro di proseguire le azioni esecutive individuali o concorsuali.

D’altro canto, la programmata razionalizzazione dei costi appare allo stato solo annunciata (parere pag. 40) e, come correttamente rilevato dall’esperto, l’impegno personale dei soci nulla aggiunge agli impegni già assunti e non è in grado pertanto di superare il dato

dell'assenza di una prospettiva a sei mesi, tanto più in quanto non accompagnato da un crisma di credibilità quale la costituzione di un deposito presso notaio (parere pag. 41).

In tale quadro, va poi valutata altrettanto negativamente l'assenza di perizie di stime dei rami d'azienda esercitata in via diretta della debitrice.

Se è vero infatti che le linee guida del risanamento prevederebbero in tesi la continuità indiretta mediante cessione di tali rami, è altrettanto vero che, allo stato, tali rami d'azienda sono direttamente condotti dalla debitrice e che non vi sono prospettive immediate ma neanche a breve termine di cessione.

Da un lato, perché le descritte interlocuzioni con potenziali interessati si sono, per l'appunto, arrestate ad un mero profilo di "interlocuzione", cioè di pre-trattativa, senza confluire in proposte effettivamente verificabili nella loro consistenza.

Dall'altro lato, perché la descritta assenza di perizie dei rami d'azienda impedisce in radice di ritenere verificabile l'interesse di terzi acquirenti, non oggettivamente confrontabile con dati imparziali; inoltre, il che è ancor più rilevante, perché impedisce di ritenere avviabile a breve il percorso competitivo imposto dalla legge ai fini della cessione.

Ne discende la logica conseguenza per cui non vi sono prospettive a breve di alienazione o di affitto dei rami d'azienda, il cui esercizio diretto comporta il maturare di perdite mensili costanti per oltre 50.000,00 (parere esperto pag. 48).

In tale contesto, deve dunque prendersi atto che matureranno nei prossimi mesi ulteriori e consistenti perdite, senza alcuna seria prospettiva di loro copertura, in assenza di un piano finanziario a sei mesi, di un definito progetto di risanamento (qualificato come allo stato "embrionale" dall'esperto pag. 49) e di ragionevoli prospettive di alienazione dei rami d'azienda esercitati in via diretta dalla debitrice, causa prima dell'aumentare dell'indebitamento.

In tale ottica, le conclusioni "moderatamente favorevoli" dell'esperto non risultano coerenti con le premesse del parere, in sé manifestandosi apodittiche rispetto all'opportunità "di non subire gli effetti negativi, per le trattative, delle iniziative individuali già attuate da alcuni creditori" (parere pag. 49).

Sul punto, va evidenziato che non sussiste in sé un diritto assoluto alla trattativa, né più in generale alla composizione negoziata della crisi, nella misura in cui all'accesso a tale strumento non si accompagni un serio progetto di risanamento, nel caso di specie insussistente.

Nell'equo contemperamento degli interessi ed a fronte del maturare costante di consistente esposizione debitoria, va in definitiva rigettata l'istanza di concessione delle misure protettive e per i medesimi motivi rigettata altresì quella di concessione delle misure cautelari sul patrimonio della debitrice e dei suoi garanti, argomentata sulla base dei medesimi presupposti e proposta sulla base di una prospettiva Contr positiva della che invero non sussiste.

P.Q.M.

Rigetta le istanze tutte.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'esperto e al registro delle imprese.

Padova, 13 dicembre 2024

Il giudice dott. Vincenzo Cantelli

Depositato in cancelleria il 16 dicembre 2024